

Articolo 7, paragrafi da 2 a 4 - Requisiti di forma per gli accordi sulla scelta della legge applicabile

La legislazione belga non prevede requisiti formali specifici per accordi sulla scelta di una legge applicabile ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2, 3 e 4 del regolamento (UE) n. 1259/2010.

Articolo 5, paragrafo 3 - Possibilità di designare la legge applicabile nel corso del procedimento

Rispetto alle norme sulla scelta della legge applicabile l'articolo 55, terzo comma, punto 2, del Codice belga di diritto internazionale privato (*Wetboek van internationaal privaatrecht/Code de droit international privé*) stabilisce che la scelta dev'essere dichiarata all'udienza di prima comparizione (Legge sul Codice belga di diritto internazionale privato del 16 luglio 2004, *Belgisch Saatsblad/Moniteur belge* del 27 luglio 2004, entrata in vigore il 1° ottobre 2004).
Ultimo aggiornamento: 28/02/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.